



# **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

con riferimento alle partecipate detenute al 31.12.2019

(art. 20 D.Lgs. 175/2016)

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 40 del 29.12.2020**

## INTRODUZIONE GENERALE

### Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 4, 5, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi

- imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate** e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Alla luce delle disposizioni normative succitate, pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **Vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - a) **Produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b) **Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
  - c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto

- di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) **Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**
  - e) **Servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse** (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla **convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro<sup>1</sup>;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In prima battuta il citato decreto sulle società a partecipazione pubblica prevedeva che gli Enti locali dovessero provvedere ad adottare entro il 23 marzo 2017 (c. 1) ogni amministrazione pubblica una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla costituenda struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

A regime, è previsto che gli enti pubblici provvedano annualmente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la

---

<sup>1</sup> Il decreto attuativo alla riforma prevede per il periodo transitorio 2017-2019 che possono essere mantenute le partecipazioni in enti che abbiano conseguito un fatturato medio di almeno cinquecentomila euro nel triennio precedente.

partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Il Comune di Sale Marasino ha approvato in data 27.09.2017 con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 il piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con nota protocollo n. 09805 in data 03.10.2017

La Corte dei Conti con atto n. 0005927 del 04.06.2018 ha disposto l'archiviazione in relazione al piano di razionalizzazione straordinaria.

In data 20.12.2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 52 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria con riferimento alle partecipate detenute al 31.12.2017.

Il piano è stato inserito nel Portale on-line (ConTe) della Corte dei Conti in data 11.04.2019 ed inserito nel Portale del Tesoro - in data 11.04.2019.

In data 19.12.2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 43 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria con riferimento alle partecipate detenute al 31.12.2018.

Il piano è stato inserito nel Portale on-line (ConTe) della Corte dei Conti in data 24.01.2020 ed inserito nel Portale del Tesoro - in data 14.05.2020.

La Corte dei Conti con nota di rilievo n. 0006373 del 31.03.2020 prende atto della deliberazione di CC n. 43 del 19/12/2019 invitando l'Ente a definire una tempistica per la finalizzazione di tale procedura, al fine di monitorare l'andamento, tenuto anche conto della situazione descritta nell'allegato tecnico alla delibera di CC n. 43 del 19.12.

## LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

### Le partecipazioni societarie

Il comune di Sale Marasino partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Tutela Ambientale del Sebino srl con una quota pari a 2,05%;

Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	Data costituzione	Capitale sociale €	Patrimonio ultimo esercizio chiuso €	Risultato ultimo esercizio chiuso 2019 €	Valore partecipazione €	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
<u>Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.</u>	<u>2,05%</u>	30.12.1994	100.000,00	<u>15.791.958,00</u>	<u>1.058,00</u>	2.050,00	Proprietà reti servizio idrico Gestione canoni concessione relativi	Nessuna	<u>Diretta</u>

### Altre partecipazioni e forme associative.

Per completezza, si precisa che il Comune di Sale Marasino, partecipa, al 31.12.2019 nei seguenti organismi:

- ✓ Consorzio Forestale del Sebino Bresciano - Sebinfor - con una quota pari al 9,09%.

- ✓ Associazione Visit Lake Iseo, con capitale sociale pari ad € 60.000,00, la quota di partecipazione detenuta dal comune di Sale Marasino è del 3,97%.- Adesione con deliberazione di C.C. n. 22 del 9.05.2018.
- ✓ Aderisce altresì alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, con sede in Sale Marsasino (Brescia) via Roma n. 41. Nata nel 1974 è, ad oggi, formata da nove Comuni (Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati) per un totale di circa 35 mila abitanti.
- ✓ Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano della Valle Camonica.

L'adesione a questi organismi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del titolo II del D.Lgs. 267/2000, non è oggetto del presente piano.

## **IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

**TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO s.r.l.**, con sede in Iseo, viale Europa n. 9  
CODICE FISCALE 98002670176

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione e collettamento del lago d'Iseo, attualmente tali servizi sono svolti da A2A Ciclo Idrico spa.

Oggi, la società non eroga nessun servizio a favore degli enti locali, ma si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed è proprietaria dell'intero collettore fognario del Sebino.

La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia.

La partecipazione del Comune di Sale Marasino è pari allo **2,05%** del capitale.

Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. si configura come Società patrimoniale, pertanto, gli unici ricavi che consegue derivano dai canoni di concessione citati che, in ogni caso, sono al di sotto del limite di fatturato minimo previsto dalla lettera d) del comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Società è nata in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 12 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli il quale disponeva che le reti e gli impianti relativi al servizio idrico, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le previsioni citate sono state confermate con le modifiche apportate all'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui comma 13 dispone: *Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.* Si segnalano, infine, le prescrizioni di cui all'art. 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, a mente del quale: *Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.*

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che la dismissione della Società in esame può avvenire solo di concerto con tutti trentotto Enti partecipanti e con la suddivisione del patrimonio affidato alla stessa tra di essi, patrimonio che, come già precisato, in accordo con la normativa vigente, non può che rimanere pubblico.

Ad oggi tale società non è affidataria di alcun servizio per conto del Comune e **l'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 ha deliberato la dismissione della partecipazione detenuta nella società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO srl**, seppur minoritaria, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con deliberazione del 21/7/2020 l'assemblea dei soci della Società ha deliberato che: "Sono in corso colloqui con la Società Acque Bresciane Spa e Uniacque Spa al fine di perfezionare l'accorpamento della società Tutela Ambientale del Sebino Srl nei due gestori, previa divisione territoriale sulla base delle Province di appartenenza. E' stata effettuata una stima dei cespiti presenti in TAS distinta fra quanto esistente sul territorio bergamasco e quanto sul territorio bresciano. Non appena sarà insediato il nuovo CDA di Uniacque verrà convocata un'assemblea della società TAS per pianificare le tempistiche e le modalità dell'accorpamento sopra indicato.

Il termine previsto per la razionalizzazione con la modalità di Fusione della società per incorporazione in altra società, è previsto al 31.12.2021.

Pertanto, si è disposto che il Comune di Sale Marasino, preso atto della nota acquisita al protocollo comunale n. 12211 del 23.11.2020, provveda alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza, fissando, per l'ultimazione delle operazioni, il termine ultimo entro il quale dette operazioni debbano concludersi al 31.12.2021, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

Si specifica, da ultimo, che la società NON è in perdita e non ci sono oneri a carico del bilancio comunale.

Si allega la scheda dei dati relativi alla partecipazione detenuta al 31.12.2019.